



A.S.Far.M.

*Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)*

*Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65*

Indirizzo [e@mail](mailto:AMMINISTRAZIONE@ASFARM.IT) : AMMINISTRAZIONE@ASFARM.IT - sito internet : www.asfarm.it

CONTRATTO - REGOLAMENTO PER I SERVIZI D'OSPITALITÀ E RICOVERO DI PERSONE ANZIANE

Carta dei diritti della PERSONA ANZIANA



SOMMARIO

Premessa		Pag. n.	3
Articolo 1	Ammissione	Pag. n.	3
Articolo 2	Procedura per l'ammissione.	Pag. n.	3
Articolo 3	Accertamenti sanitari per l'ammissione	Pag. n.	3
Articolo 4	Priorità nelle ammissioni	Pag. n.	4
Articolo 5	Periodo di prova	Pag. n.	4
Articolo 6	Ammissione definitiva, Dimissione e/o Trasferimento	Pag. n.	4
Articolo 7	Reparto d'ospitalità Casa Albergo	Pag. n.	5
Articolo 8	Reparto di ricovero non autosufficienti parziali Sosia 5-8	Pag. n.	6
Articolo 9	Reparto di ricovero non autosufficienti totali Sosia 1-4	Pag. n.	6
Articolo 10	Rette d'ospitalità e ricovero	Pag. n.	7
Articolo 11	Ritardi e omissioni nel pagamento delle rette	Pag. n.	7
Articolo 12	Ospiti Casa Albergo servizi e prestazioni individuali	Pag. n.	8
Articolo 13	Comportamento degli ospiti Casa Albergo	Pag. n.	8
Articolo 14	Confezionamento e consumazione dei pasti	Pag. n.	8
Articolo 15	Assenze degli ospiti e ricoverati	Pag. n.	9
Articolo 16	Ricovero e interventi ospedalieri per gli ospiti	Pag. n.	10
Articolo 17	Accesso ai reparti - Visite agli ospiti e ricoverati	Pag. n.	10
Articolo 18	Valori e fondo per le minute spese	Pag. n.	10
Articolo 19	Pulizie, biancheria da letto e indumenti personali	Pag. n.	10
Articolo 20	Installazione d'apparecchi radio TV e telefonici	Pag. n.	11
Articolo 21	Pratiche religiose	Pag. n.	11
Articolo 22	Danni a terzi e a cose - Responsabilità	Pag. n.	11
Articolo 23	Riferimento alle leggi	Pag. n.	11
Articolo 24	Abrogazione norme precedenti Entrata in vigore	Pag. n.	11
Estremi d'approvazione e pubblicazione		Pag. n.	12

Premessa

I servizi d'ospitalità e ricovero, gestiti dall'A.S.Far.M. hanno la finalità di dare una risposta globale ed integrata ai bisogni dell'anziano autosufficiente, non autosufficiente parziale, non autosufficiente totale e si preoccupa di facilitare l'accoglienza, di favorire la socializzazione e di assicurare la migliore assistenza sanitaria a sostegno della persona, a salvaguardia della dignità, nel rispetto dei principi dell'etica, qualunque sia l'autonomia, lo stato di salute fisica e psichica, la cultura, lo stato sociale, il credo religioso dell'ospite.

Il presente regolamento è parte integrante della domanda di ammissione/contratto di soggiorno per i moduli Casa Albergo e di RSA del Centro Polivalente per Assistenza a persone Anziane gestito dall'Azienda Speciale del Comune di Induno Olona – A.S.Far.M., unitamente alla Carta dei Servizi delle attività svolte, al Piano Organizzativo Gestionale per emergenza Covid, scaricabili dal sito internet www.asfarm.it o rilasciati al momento dell'ammissione in lista di attesa dell'ospite

Articolo 1 – Ammissione.

1. Possono essere ospitate presso i reparti dell'A.S.Far.M. – Servizi Sociosanitari - persone adulte d'ambo i sessi, autosufficienti, non autosufficienti parziali e non autosufficienti totali per le quali non siano possibili migliori soluzioni alternative.
2. Per l'ammissione, gli aspiranti devono di norma aver compiuto, all'atto della domanda, il 60° anno d'età.

Articolo 2 – Procedura per l'ammissione.

1. Il contratto di ingresso presso la struttura socio-assistenziale d'ora in poi denominato anche domanda d'ammissione, redatto su apposito modulo predisposto dall'A.S.Far.M., deve essere indirizzata alla Direzione Servizi Socio Sanitari dell'Azienda.
 - Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - Certificato di stato di famiglia;
 - Certificato di residenza;
 - Certificazione del medico di famiglia nella quale sono espresse le condizioni generali dell'ospite, le patologie in corso e lo stato d'autosufficienza del medesimo;
 - Esami ematochimici e strumentali;
 - Copia del/i certificato/i di pensione;
 - Consenso al trattamento dei dati personali;
 - Copia della carta d'identità e del tesserino d'attribuzione del codice fiscale.
2. La direzione ha la facoltà di richiedere ogni altra eventuale ulteriore documentazione e informazione che ritenga utile alla migliore valutazione della domanda.
3. Oltre ai documenti sopra esposti, al momento dell'ingresso, deve essere consegnata la tessera sanitaria della persona ospitata.
4. Nella domanda d'ammissione (contratto) debbono obbligatoriamente essere segnalati due nominativi di congiunti o affini dell'ospite, completi di recapito e numero telefonico, ai quali la Direzione possa fare immediato riferimento in ogni caso di necessità e/o emergenza; in caso di impossibilità alla firma dell'ospite per la presentazione della domanda di ingresso (contratto) in struttura, sarà il medesimo familiare-garante a doverne sottoscrivere copia, assumendosene tutti gli obblighi attivi e passivi di legge connessi al soggiorno per tutta la sua durata.
5. A fronte delle prestazioni erogate da A.S.Far.M., i sottoscrittori della domanda di ingresso (contratto) si obbligano in solido al pagamento mensile dell'importo della retta, nelle modalità meglio di seguito indicate dal presente regolamento.

Articolo 3 – Accertamenti sanitari per l'ammissione

1. Prima dell'ammissione l'aspirante all'ospitalità o al ricovero è sottoposto a visita d'accertamento sanitario da parte del medico direttore sanitario della struttura A.S.Far.M., il quale, sulla scorta dei criteri e degli standard dalla vigente normativa sanitaria, valuterà il grado d'autosufficienza o meno della persona, stabilendo il reparto in cui la stessa potrà essere ospitata o ricoverata.
2. La valutazione del direttore sanitario, in ordine al grado d'autosufficienza, dell'aspirante ospite e la conseguente classificazione del medesimo (Autosufficiente - NAP – NAT) sono da considerarsi definitive e insindacabili nel merito.

Articolo 4 - Priorità nelle ammissioni.

1. Le ammissioni degli ospiti sono disposte dalla direzione del C.P.A. secondo i criteri preferenziali di seguito elencati:

➤ Casa Albergo:

- a) Persone residenti in Induno Olona;
- b) Persone residenti in Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Piambello;
- c) Persone residenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L. n. 314 della provincia di Varese;
- d) Persone residenti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- e) Persone residenti nell'ambito territoriale delle altre Regioni Italiane.

➤ Reparto per persone totalmente non autosufficienti

- a) Persone ospitate presso la casa albergo che abbiano perso i requisiti d'autosufficienza parziale e/o totale nei diversi livelli di classificazione regionale (SOSIA);
- b) Persone residenti in Induno Olona;
- c) Persone segnalate con situazione di precarietà da parte dei servizi sociali del Comune di Induno Olona e di Varese (modulo cure – intermedie);
- d) Persone già residenti nel Comune di Induno Olona ma già in soggiorno presso altre strutture;
- e) Persone residenti in Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valceresio;
- f) Persone residenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L. n. 314 della provincia di Varese;
- g) Persone residenti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- h) Persone residenti nell'ambito territoriale delle altre Regioni Italiane.

2. Le ammissioni sono disposte con riferimento al punteggio ottenuto nell'esame delle priorità sopraindicate, tenendo inoltre conto dello stato di assistenza alla data della richiesta (ospite non già in soggiorno presso altra struttura), data di presentazione della domanda e, a parità di data, all'anzianità di residenza.

Articolo 5 – Periodo di prova

1. Tutte le ammissioni sono disposte in prova sperimentale per un periodo di mesi due, durante il quale, i servizi aziendali accertano l'idoneità e compatibilità della persona ad essere ospitata nel reparto in cui è stata ammessa e parimenti l'ospite determina il gradimento in ordine al proprio ricovero.
2. Durante tutto il periodo sperimentale è riservata alla Direzione servizi sociosanitari, l'insindacabile facoltà di dimettere, dopo acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione, l'ospite che sia riconosciuto non idoneo, sulla scorta di certificazioni sanitarie e/o documentazioni che dimostrino la non idoneità del medesimo.

3. L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti della persona ad essere ospitata presso il reparto, ove è stata provvisoriamente ammessa, impegna la medesima a lasciare, entro il termine prescritto, il Centro Polivalente Anziani senza avanzare opposizioni di sorta.
4. A carico dell'ospite, che sia dimesso per inidoneità o che lasci volontariamente il C.P.A. durante il periodo di prova, è applicata la maggiorazione di retta prevista per i periodi di ricovero temporaneo.

Articolo 6 - Ammissione definitiva, Dimissione e/o Trasferimento

Trascorsi i due mesi di prova, con esito positivo, l'ammissione per l'ospite diviene definitiva e comporta l'obbligo del trasferimento della residenza nel Comune d'Induno Olona presso la convivenza di Via Maciachini, 9.

In caso di dimissioni volontarie o anticipate per trasferimento o rientro alla propria residenza rispetto alla prenotazione effettuata, ne verrà data comunicazione al Servizio Amministrativo della R.S.A., con un termine di preavviso minimo di 7 (sette) giorni, autorizzando sin da subito l'addebito della retta giornaliera vigente per gli eventuali giorni di mancato preavviso qualora tale termine non sia rispettato totalmente o parzialmente inadempimento all'obbligo di pagamento della retta di degenza (o sua quota a carico dell'Ospite).

In questo caso A.S.Far.M. si attiverà per una dimissione protetta in sinergia con il Comune di residenza dell'utente e l'Ats di appartenenza.

La dimissione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione inviata all'Ospite e/o agli Obbligati in solido insorgenza di condizioni sanitarie che richiedano una speciale assistenza, non riscontrate al momento del ricovero, attestate con apposita certificazione dal Responsabile Sanitario di Struttura, o per particolari condizioni di non compatibilità con la vita comunitaria sia dell'ospite stesso che dei suoi famigliari, con la insindacabile facoltà di A.S.Far.M. di risolvere il rapporto di ospitalità in qualsiasi momento con preavviso di 15 giorni, ovvero anche senza preavviso decesso/dimissione dell'Ospite.

Al momento della dimissione per decesso, al domicilio o in caso di trasferimento in altra struttura sociosanitaria viene rilasciata all'utente e/o familiare delegato una relazione completa che identifica i problemi clinici, funzionali ed assistenziali, i programmi attuati, i risultati raggiunti, gli ausili opportuni, i risultati delle indagini di laboratorio e strumentali nonché il programma terapeutico complessivo consigliato redatta dal direttore Sanitario della struttura.

Sono riconsegnati all'utente o ai famigliari delegati gli effetti personali e vengono inviati alla sede del nuovo soggiorno: - la relazione clinica in busta chiusa - la documentazione amministrativa e sanitaria personale portata dal paziente.

La cartella sociosanitaria dell'ospite è comunque archiviata e disponibile agli atti di Asfarm per un periodo pari aventi anni.

Articolo 7 - Reparto d'ospitalità Casa Albergo

1. Sono ospitati anziani in condizioni d'autosufficienza psicofisica in struttura di tipo alberghiero.
2. In rapporto alla tipologia di questi ospiti, che non necessitano di particolare protezione sociale e sanitaria, ma richiedono soluzioni abitative in ambienti che consentono di soddisfare esigenze di sicurezza e socializzazione, l'A.S.Far.M. fornisce:
 - a) Servizio alloggio di carattere alberghiero, comprensivo della biancheria da letto e del servizio pulizia e sanificazione degli ambienti assegnati;
 - b) Servizio di ristorazione con consumazione dei pasti presso il bar (prima colazione) e ristorante (pranzo e cena) siti al piano terra dell'edificio, con rispetto delle diete necessarie alle esigenze dei singoli ospiti;

- c) Servizi di socializzazione, intesi nel senso di sollecitare e favorire la partecipazione degli ospiti a momenti comunitari organizzati per la generalità degli utenti;
 - d) Servizio di protezione, nel senso di presenza nella struttura di un'assistenza continua residenziale e sanitaria e nel senso di possibilità di rapido accesso all'assistenza ospedaliera in ogni caso d'emergenza.
3. Per l'assistenza sanitaria individuale gli ospiti della casa albergo debbono valersi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, così come per le forniture di ausili e presidi personalizzati che vengono erogati in caso di invalidità.
 4. Nel momento in cui l'ospitalità diviene definitiva (trascorsi mesi due dalla data d'ammissione) l'ospite è tenuto a scegliere il proprio medico, individuandolo tra i medici di famiglia operanti in Induno Olona, ciò per ovvie ragioni d'immediatezza d'intervento in ogni eventuale caso di necessità.
 5. L'assegnazione dell'alloggio è stabilita dalla Direzione, tenuto conto, nei limiti delle possibilità, d'eventuale preferenza espressa dall'ospite.
 6. A seguito di specifica autorizzazione da richiedere alla Direzione, può essere consentito all'ospite d'inserire nell'alloggio assegnato piccoli elementi d'arredo provenienti dalla propria abitazione (quadri, mensole, bacheche e simili), a condizione che questi ultimi non ne pregiudichino l'agibilità ed abbiamo previamente subito adeguato trattamento di disinfezione.
 7. È assolutamente vietato qualsiasi cambio arbitrario d'alloggio fra gli ospiti.
 8. È facoltà esclusiva dell'Amministrazione disporre eventuali trasferimenti da un alloggio all'altro ogni volta che emergano obiettive esigenze, senza la preventiva richiesta di assenso da parte dei congiunti.
 9. Gli ospiti sono liberi di rinunciare all'ospitalità presso l'A.S.Far.M. senza alcun obbligo di specificarne le motivazioni. Tale scelta deve essere comunicata alla Direzione da parte dell'ospite con preavviso di giorni trenta.
 10. In caso d'accertata inosservanza delle norme di convivenza o di manifesta incompatibilità nella convivenza con gli altri ospiti, previa contestazione ed acquisizione delle eventuali deduzioni da formulare entro giorni 7 dalla data di notificazione degli addebiti, la Direzione, dopo aver informato il C.d.A. ed averne ricevuto l'assenso, può disporre le dimissioni dell'ospite.
 11. Nel caso di perdita dei requisiti d'autosufficienza psicofisica, che determinano l'impossibilità di mantenere l'ospite nel reparto Casa Albergo, è riservata alla Direzione la facoltà di disporre il trasferimento dell'ospite in altro reparto della struttura (RSA) che risulti adeguato a fornire l'assistenza sociosanitaria di cui necessita l'interessato/a.
 12. Ove risulti impossibile ricollocare l'ospite all'interno della struttura lo stesso sarà dimesso, inteso che la Direzione presterà ogni possibile collaborazione, che fosse richiesta dai congiunti, per reperire altra struttura idonea a ricoverare l'ospite dimesso.
 13. Agli ospiti autosufficienti, che abbiano brevi malattie, impedimenti o difficoltà nello svolgimento parziale delle attività inerenti la propria vita quotidiana (igiene personale nell'arco della giornata, assistenza ed aiuto alla vestizione, servizi di fisioterapia personalizzati, servizio di ristorazione in camera) A.S.Far.M. assicura, in ogni caso, i servizi d'assistenza individuale necessaria, contro contabilizzazione delle prestazioni personali rese nel bimestre successivo rispetto al periodo in cui le prestazioni sono rese costo orario di €. 19.80/ora.

Articolo 8 - Reparto di ricovero non autosufficienti parziali (non autosufficienti SOSIA 5-8 livello)

1. Ospita anziani non autosufficienti parziali incapaci di provvedere autonomamente e compiutamente alle proprie necessità personali; il soggiorno è gestito in camere doppie per un totale di sei posti letto disponibili.
2. L'A.S.Far.M., in relazione alle condizioni psicofisiche degli ospiti ricoverati nel reparto NAP, provvede a fornire ai medesimi:
 - a) Servizio alloggio di carattere alberghiero, comprensivo della biancheria da letto e del servizio pulizia e sanificazione degli ambienti nei quali sono ricoverati;
 - b) Servizio di ristorazione con consumazione dei pasti presso i locali allo scopo dedicati al piano terra o al piano primo (reparto NAT) a seconda dello stato d'autonomia residua della persona.
 - c) Servizio d'animazione, teso a soddisfare le esigenze dell'ospite lungo tutta la giornata. stimolare i rapporti sociali, la ricreazione, l'apprendimento. il divertimento, la creatività, la cultura per mantenerlo mentalmente attivo.
 - d) Prestazioni di natura assistenziale che comprendono:
 - interventi rivolti all'assistenza diretta della persona (aiuto durante l'igiene personale ed i pasti, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
 - interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza);
 - interventi generali di natura assistenziale (volti a seguire l'evoluzione delle condizioni di salute, i rapporti con la famiglia e gli amici);
 - soddisfacimento dei bisogni sanitari dell'ospite (controlli medici, terapie orali ed iniettive, medicazioni, interventi riabilitativi)
3. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti preventivi della vecchiaia per evitare l'aggravarsi dell'invalidità, favorire la ripresa dell'autonomia sia dello stato psichico sia delle condizioni fisiche dell'ospite, finalizzate ad ottenere il massimo recupero possibile.

Articolo 9 - Reparto di ricovero non autosufficienti totali (SOSIA 1-4 livello)

1. La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura protetta che fornisce agli anziani in condizioni di gravi deficit o totalmente non auto sufficienti (NAT) interventi di protezione assistenziale e sanitaria insieme ad adeguati interventi riabilitativi ed animatori. Il soggiorno è organizzato in 6 camere per un totale complessivo di 15 posti letto. La logistica degli alloggi prevede :
 - 2 camere singole (solitamente riservate agli ospiti in fase terminale);
 - 3 camere triple ;
 - 1 camera a 4 posti letto.

È facoltà esclusiva dell'Amministrazione disporre eventuali trasferimenti da un alloggio all'altro ogni volta che emergano obiettive esigenze, senza la preventiva richiesta di assenso da parte dei congiunti.

Gli ospiti sono liberi di rinunciare all'ospitalità presso l'A.S.Far.M. senza alcun obbligo di specificarne le motivazioni. Tale scelta deve essere comunicata alla Direzione da parte dell'ospite con preavviso di giorni trenta.

2. Gli ospiti sono di regola decisamente disabilitati a condurre una vita normale, non possono essere adeguatamente seguiti a domicilio dalla famiglia, eventualmente sono colpiti da patologie psichiatriche di preminente ambito socio assistenziale.
3. La struttura protetta funziona sempre, 24 ore su 24, per l'intera settimana, per tutto l'anno.
4. Agli ospiti ricoverati l'A.S.Far.M. fornisce:
 - a) Servizio alloggio di carattere ospedaliero, in ampie camere dotate degli arredi e attrezzature previsti e conformi alle disposizioni del Piano Sociosanitario Regionale, comprensivo della biancheria da letto e del servizio pulizia e sanificazione degli ambienti;
 - b) I medicinali, ausili e presidi sanitari necessari ad ogni ospite in relazione alle condizioni di salute in cui lo stesso versa;
 - c) L'assistenza medica ed infermieristica continua;
 - d) Ogni intervento atto a soddisfare i bisogni primari ed assistenziali dell'ospite sopperendo alle difficoltà che lo stesso incontra nelle varie attività giornaliere.
 - e) Il servizio d'animazione finalizzato a stimolare e sostenere, mediante interventi pianificati, il ricoverato durante tutta la permanenza nella struttura.
 - f) A tutti gli ospiti sono costantemente assicurati: alimentazione corretta, mobilitazione, evacuazione, igiene, bisogni sanitari, protezione, pulizia e igiene personale.
5. I bisogni sanitari di base, curativi e riabilitativi, sono forniti dal personale medico, fisioterapista riabilitatore, infermieri professionali ed animatori, ciascuno secondo le proprie competenze, negli stati morbosi cronici e durante le eventuali malattie acute intercorrenti.

Articolo 10 – Rette d'ospitalità e ricovero

1. L'entità delle rette, stabilita su base giornaliera, è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, in osservanza delle disposizioni dell'articolo 22 dello Statuto dell'A.S.Far.M. e comprende le prestazioni relative al godimento dell'alloggio, vitto e servizi complementari definiti per le diverse tipologie d'ospitalità o ricovero negli articoli 7,8 e 9 del presente regolamento.
2. Il pagamento della retta deve essere effettuato con cadenza bimestrale anticipata, entro il giorno 10 del primo mese del bimestre cui la retta è riferita.
3. All'atto dell'ammissione l'ospite è tenuto a versare la quota equivalente a 3 mensilità di retta, delle quali una a titolo d'anticipazione in funzione di garanzia per eventuali mancati pagamenti della retta di degenza; il deposito cauzionale è da considerarsi infruttifero dalla calcolo di interessi legali attuati tempo per tempo sul conto delle attività dell'Azienda Speciale Pubblica dell'Ente Locale.
4. Tale anticipazione è da escludersi solo nei casi in cui il Comune di provenienza dell'ospite si costituisca, con formale provvedimento, garante nei casi d'inadempienza.
5. E' altresì possibile per l'ospite in soggiorno disporre il versamento facoltativo anticipato di quote in denaro per rette future da usufruire e costituzione di fondo spese. Il deposito aggiuntivo di fondi è da considerarsi infruttifero dalla calcolo di interessi legali attuati tempo per tempo sul conto delle attività dell'Azienda Speciale Pubblica dell'Ente Locale.
6. I periodi d'ospitalità o ricovero che si concludono, per qualsiasi causa, prima che siano decorsi mesi tre dalla data d'ammissione dell'ospite, sono considerati temporanei e la relativa retta è aumentata del 30% rispetto alle rette stabilite per la degenza permanente.
7. Agli ospiti ammessi nei reparti di soggiorno della casa di cura di Via Maciachini, 9 gli alloggi sono consegnati perfettamente imbiancati e sanificati. Qualora gli stessi lascino, per qualsiasi

motivo l'alloggio e quindi in caso di dimissione e/o decesso sarà addebitata la spesa d'imbiancatura e sanificazione dello stesso.

8. L'anticipazione e l'eventuale quota di retta riferita a periodo di ricovero non goduto sono restituite all'ospite o agli eventuali aventi causa, dopo che il C.d.A. abbia preso atto delle avvenute dimissioni o decesso. Il computo del periodo di ricovero non goduto è calcolato a decorrere dal primo giorno della quindicina successiva alla data di dimissioni o decesso.

Articolo 11 – Ritardi e omissioni nel pagamento delle rette.

1. In ogni caso in cui l'ospite o i congiunti obbligati (e o garanti nella stipula della domanda di ingresso in struttura) provvedano al pagamento delle rette di ricovero oltre il termine stabilito all'articolo 10, comma 2, del presente regolamento, saranno applicati a carico dell'inadempiente gli interessi in misura pari al tasso legale. Gli interessi moratori dovuti saranno contabilizzati con la fattura relativa al bimestre successivo rispetto a quello in cui è stato verificato il ritardo nel pagamento.
2. Decorsi 10 giorni dal termine di scadenza fissato per il pagamento della retta, è riservata alla direzione la facoltà di recuperare il credito dall'anticipazione versata all'atto dell'ingresso, diffidando gli obbligati ad effettuare il pagamento dovuto, ripristinando altresì l'importo dell'anticipazione.
3. Nel caso in cui lo stato di morosità permanga, dopo la diffida ad adempiere, è riservata alla direzione, l'insindacabile facoltà di disporre la dimissione dell'ospite inadempiente.
4. Il firmatario e/o garante nella sottoscrizione della domanda di ingresso (contratto), in qualità di fidejussore, garantisce comunque personalmente il pagamento della retta mensile dovuta a seguito della permanenza dell'ospite presso l'Azienda Speciale Farmacia RSA A.S.Far.M. entro il limite massimo di 15.000 €. Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.
Ove il credito vantato da A.S.Far.M. superi l'importo di 15.000 € sarà facoltà della stessa di interrompere le prestazioni rese in favore dell'ospite o di pretendere la prestazione di ulteriore, congrua ed adeguata garanzia idonea a soddisfare quanto dovuto in favore dell'Azienda Speciale A.S.Far.M..
5. A fronte delle prestazioni erogate, il/i sottoscrittore/i a qualsiasi titolo della domanda di ingresso (contratto) presso A.S.Far.M. si obbligano in solido al pagamento mensile dell'importo della retta, nelle modalità indicate dal presente regolamento.
Resta inteso che gli Obbligati, nel termine di giorni quindici, avranno facoltà di recedere dalla sottoscrizione della domanda di ingresso (contratto) mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede di A.S.Far.M.. Il contratto si intende risolto solo con l'uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati entro cinque giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso. Nel silenzio degli Obbligati la domanda di ingresso(contratto) e tutti i documenti allegati, oltre al presente regolamento, si intenderanno accettati ad ogni effetto di legge.

Articolo 12 – Ospiti Casa Albergo servizi e prestazioni individuali.

1. Gli ospiti della Casa albergo a favore dei quali siano resi, su richiesta o per stato di necessità temporanea, servizi d'assistenza personalizzata eccedenti quelli previsti all'articolo 7 del presente regolamento, sono tenuti al pagamento delle relative prestazioni con applicazione delle specifiche tariffe approvate dal Consiglio d'Amministrazione.
2. L'addebito dei costi relativi ai servizi d'assistenza personalizzata è effettuato con la fattura relativa al bimestre successivo al periodo in cui i servizi sono stati resi.

Articolo 13 – Comportamento degli ospiti Casa Albergo.

1. Gli ospiti del reparto Casa Albergo, in relazione al loro stato di totale autosufficienza, godono d'ampia autonomia e sono comunque tenuti ad osservare le norme regolamentari approvate per assicurare la migliore convivenza nell'ambito della struttura socio assistenziale.
2. Essi sono tenuti a:
 - comportarsi in modo corretto e civile sia verso il compagno/a d'alloggio sia verso tutti gli altri ospiti della casa albergo;
 - osservare gli orari stabiliti per la consumazione dei pasti e per le visite da parte dei parenti, amici e conoscenti;
 - avere sempre un abbigliamento decoroso quando lasciano l'alloggio per frequentare e intrattenersi nei locali comuni;
 - curare la buona conservazione degli arredi, attrezzature e materiali in dotazione dell'alloggio e dei locali comuni;
 - utilizzare i fornelli elettrici in dotazione dell'alloggio esclusivamente per la preparazione di bevande calde (caffè, tè, latte, brodo e simili) esclusa ogni possibilità di confezionare pietanze, pasti e simili;
 - non inserire e usare negli alloggi stufe, fornelli, ferri da stiro o altro che possano determinare situazioni di pericolo;
 - non fumare negli alloggi e negli spazi comuni destinati agli ospiti;
 - non esporre sui davanzali vasi, bottiglie o altri oggetti che cadendo potrebbero recare danno a persone e cose;
 - non stendere la biancheria sui balconi;
 - non tenere animali;
 - non alimentare, con briciole di pane o altri mangimi, i volatili sui balconi, sulle fioriere, sui piazzali esterni e comunque nelle adiacenze, specie piccioni e colombi che sono portatori di malattie, quali istoplasmosi, candidiasi, criptococcosi, salmonellosi. Parimenti non alimentare i gatti sui piazzali e aree esterne per evitare la loro proliferazione, con incremento del randagismo che pure può essere fonte di malattie.
3. In caso d'accertata violazione delle disposizioni del presente articolo la Direzione richiamerà, per iscritto, l'ospite alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti ed in caso di recidiva sarà irrogata all'ospite sanzione pecuniaria e se questi persevererà ulteriormente nella violazione ne disporrà la dimissione d'ufficio, previa acquisizione del parere favorevole del C.d.A.

Articolo 14 – Confezionamento e consumazione dei pasti

1. Il confezionamento dei pasti destinati agli ospiti e ai ricoverati è effettuato sulla scorta delle diete contenute nello studio per l'alimentazione dell'anziano del quale l'A.S.Far.M. si è dotata con la finalità specifica di fornire agli ospiti un costante equilibrato apporto calorico proteico, lipidico, glucidico e vitaminico.
2. La cucina opera sulla base di una serie di menu che variano con il cambiare delle stagioni e che consentono quindi di somministrare agli ospiti ricoverati una vasta varietà d'alimenti, per lo più riferiti al periodo dell'anno che è in corso.
3. Il menù, articolato su tre primi piatti e tre secondi piatti sia per il pranzo, sia per la cena, è reso disponibile nella giornata precedente ed ogni ospite è tenuto a compilare la scheda personale per la scelta degli alimenti che intende consumare nella giornata successiva.

4. La consumazione dei pasti da parte degli ospiti della casa albergo e dei ricoverati NAT in grado di accedere al ristorante sono serviti:
- | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|
| ➤ Prima colazione | dalle ore | 08.00 alle ore 09.00 |
| ➤ Pranzo | alle ore | 12.00 |
| ➤ Cena | alle ore | 18.30 |
5. Ai ricoverati NAT e NAP non in grado di accedere al ristorante i pasti sono serviti presso la saletta del piano primo:
- | | | |
|-------------------|-----------|-------|
| ➤ Prima colazione | dalle ore | 08.15 |
| ➤ Pranzo | alle ore | 12.00 |
| ➤ Cena | alle ore | 18.00 |
6. Durante l'orario di consumazione dei pasti non è consentita, negli ambienti non aperti al pubblico, la presenza di parenti o altre persone estranee, esclusi naturalmente eventuali volontari autorizzati a collaborare con il personale socio assistenziale.

Articolo 15 – Assenze degli ospiti e ricoverati

1. Gli ospiti della casa albergo hanno libera facoltà di assentarsi nell'arco della giornata dalle ore 08.00 antimeridiane fino alle ore 20.30 pomeridiane dando semplice avviso al personale socio assistenziale responsabile del piano.
2. Essi hanno pure libera facoltà di assentarsi per uno o più giorni ed in tal caso deve essere informata la direzione con almeno 24 ore d'anticipo rispetto all'inizio dell'assenza.
3. Gli ospiti parzialmente non autosufficienti NAP hanno facoltà di lasciare la camera assegnata per frequentare gli spazi comuni interni ed esterni della struttura, mentre non possono in alcun caso allontanarsi dalla struttura sociosanitaria senza essere accompagnati dai famigliari o da persona maggiorenne dagli stessi autorizzata. Di ogni assenza, anche temporanea, deve essere preventivamente informata la direzione sanitaria.
4. Gli ospiti totalmente non autosufficienti NAT non possono in alcun caso lasciare il reparto ove sono ricoverati per frequentare gli spazi comuni interni ed esterni della struttura senza essere accompagnati dal personale socio assistenziale, dai famigliari o da persona maggiorenne dagli stessi autorizzata.
5. Gli ospiti NAP e NAT hanno pure libera facoltà di assentarsi per uno o più giorni, purché accompagnati dai famigliari o da persona maggiorenne dagli stessi autorizzata, ed in tal caso deve essere informata la direzione con almeno 24 ore d'anticipo rispetto all'inizio dell'assenza.
6. Le assenze fino a giorni tre, da qualsiasi ragione determinate, non danno diritto a rimborso alcuno, mentre per le giornate a seguire gli ospiti avranno diritto al rimborso del costo dei pasti, ciò in quanto tutte le altre spese di gestione (personale, conduzione ambienti, energetiche e altre) gravano comunque sul bilancio aziendale.

Articolo 16 – Ricovero e interventi ospedalieri per gli ospiti

1. In ogni caso in cui sia disposto dal medico della struttura o dal medico di famiglia il ricovero ospedaliero di un ospite o visita specialistica a favore del medesimo, i congiunti, prontamente informati dalla direzione, hanno l'obbligo di intervenire prontamente presso l'accettazione ospedaliera per assistere il proprio parente in tutte le procedure sanitarie e/o pratiche relative alla visita e/o al ricovero della persona.

2. Nel caso in cui i congiunti siano impossibilitati o non intendano assistere l'ospite nelle procedure sanitarie e/o di ricovero ospedaliero, vi provvederà comunque A.S.Far.M., incaricando allo scopo proprio personale incaricato, con addebito del conseguente costo orario, ed applicando le specifiche tariffe approvate dal Consiglio d'Amministrazione. L'addebito sarà conteggiato nella fattura relativa al bimestre successivo rispetto alla data in cui si è verificato l'evento. Resta inteso che per A.S.Far.M. non è possibile nei casi di urgenza intraprendere nessuna azione legale in campo sanitario, se non allo scopo appositamente delegata dall'ospite e/o familiare.

Articolo 17 – Accesso ai reparti - Visite agli ospiti e ricoverati

1. I reparti della struttura sociosanitaria sono operativi e accessibili da parte di operatori sanitari amministrativi e tecnici tutti i giorni, festivi compresi dalle ore 08.00 alle ore 20.30.
2. Le visite agli ospiti della casa albergo e delle persone non autosufficienti ricoverate nei diversi reparti della struttura sociosanitaria, sono consentite in modo libero, nei locali comuni dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mentre l'accesso agli alloggi privati dei medesimi è consentito, previa comunicazione al personale responsabile del piano nei seguenti orari :

- Mattino dalle ore 08.00 alle ore 11.45
- Pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.15 e dalle ore 19 alle ore 20,00

e ciò al fine di garantire il dovuto riposo negli orari di consuetudine.

3. Le visite negli orari dalle ore 20,00 alle ore 8,00 sono ammesse se preventivamente concordate con la direzione amministrativa e sanitaria della struttura di soggiorno per le persone ricoverate solo in casi particolari e comunque di manifestata e necessaria assistenza familiare dovuta al proprio congiunto.
4. Nessuna persona può accedere agli alloggi degli ospiti se non sia presente l'ospite o personale socio assistenziale dell'Azienda.

Articolo 18 – Valori e fondo per le minute spese

1. L'A.S.Far.M. non assume alcuna responsabilità per oggetti di valore e denaro che gli ospiti e ricoverati detengano nel loro alloggio o presso il posto letto assegnato, rimanendo a totale carico dell'ospite/famigliare l'uso, la gestione e gli eventuali smarrimenti.
2. È utile che sia depositato all'inizio del soggiorno presso l'ufficio amministrativo dell'Azienda un fondo per le minute spese pari a 100,00 € con cui l'ospite può essere chiamato a far fronte giornalmente, in particolare per l'acquisto di medicinali non mutuabili o ausili sanitari e per il pagamento dei ticket sanitari. Detto fondo sarà contabilizzato su apposita scheda individuale e rendicontato periodicamente all'ospite o ai suoi congiunti.

Articolo 19 – Pulizie, biancheria da letto e indumenti personali

1. La pulizia degli alloggi e degli spazi comuni è effettuata dal personale A.S.Far.M. o da ditte specializzate incaricate dall'Azienda, così come tutti gli effetti lettereschi sono a carico dell'azienda per quanto attiene alla fornitura, cambio, lavatura, disinfezione e stiratura.
2. Le attività di pulizia e riordino degli alloggi ed ambienti sono effettuate, nell'arco della mattinata, secondo preciso calendario programmato dalla direzione. Durante lo svolgimento di tali attività gli ospiti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli alloggi e posti letto per consentire la corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione.
3. La lavatura e stiratura degli indumenti e biancheria personale dell'ospite deve essere effettuata a cura e spese dei congiunti e/o dell'ospite stesso, con assoluto divieto di effettuare tali operazioni all'interno dell'alloggio assegnato.

Articolo 20 – Installazione di apparecchi radio televisivi e telefonici privati

1. Tutti gli alloggi e posti letto sono attrezzati per consentire l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di telefono privati.
2. L'ospite ha la possibilità di fruire d'apparecchio telefonico privato, stipulando idoneo contratto con la società erogatrice del servizio e può altresì fruire nell'alloggio d'apparecchio televisivo, richiedendo la preventiva autorizzazione alla direzione aziendale, utilizzando il modulo allo scopo predisposto, richiesta che deve essere controfirmata, per assenso, dal compagno/i d'alloggio nel caso d'alloggi doppi o tripli.
3. Il canone per l'utenza televisiva è assolto dall'A.S.Far.M. per tutti indistintamente gli ospiti, mentre i canoni ed oneri derivanti dalle utenze telefoniche sono ad esclusivo totale carico degli ospiti interessati.
4. L'uso degli apparecchi televisivi e telefonici deve essere effettuato senza recare disturbo alcuno agli altri ospiti e, in ogni caso in cui ciò si verifichi, l'ospite utente ha l'obbligo di dotarsi di idonee cuffie per la ricezione sonora.

Articolo 21 – Pratiche religiose

1. Le pratiche e l'assistenza religiosa sono consentite agli ospiti che intendono giovarsene sia presso la cappella della struttura, sia presso gli alloggi assegnati.
2. Durante lo svolgimento delle cerimonie religiose presso la cappella, gli ospiti che non vi partecipano debbono tenere comportamento consono a non recare alcun disturbo al celebrante ed ai fedeli.

Articolo 22 – Danni a terzi e a cose - Responsabilità

1. Gli ospiti sono personalmente responsabili dei danni che colposamente o dolosamente rechino a terzi o a cose di terzi.
2. Nel caso in cui sia accertato che un ospite ha recato danno doloso a terzi o a cose di terzi, sarà immediatamente dimesso, ciò senza pregiudizio alcuno per le responsabilità civili e/o penali che ad esso derivano a in relazione al danno causato.

Articolo 23 – Riferimento alle leggi

1. Per tutto quanto non eventualmente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nonché delle leggi e disposizioni statali e regionali vigenti in materia di istituzioni di ospitalità e ricovero di persone.

Articolo 24 – Abrogazione norme precedenti – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme precedentemente applicate dall'A.S.Far.M. per i servizi d'ospitalità e ricovero di persone anziane ed entra in vigore alla scadenza del 15° giorno della pubblicazione successiva all'intervenuta esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio d'Amministrazione ha provveduto alla sua approvazione.

I diritti della persona anziana

Premessa

I diritti della persona anziana sono stati recentemente riaffermati in due documenti specifici: la **Carta dei Diritti della Persona Anziana**, elaborata dalla Regione Lombardia, e la **Carta Sociale Europea**.

Si è ritenuto utile riportare alcuni stralci della «Legge Regionale 7 gennaio 1986, n. 1 - Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziale della Regione Lombardia» per sottolineare la necessità che l'anziano esprima il proprio consenso all'ingresso ed al ricovero in RSA.

Carta dei Diritti della Persona Anziana

In occasione dell'Anno Internazionale dell'anziano e in armonia con la risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, la Regione Lombardia offre alle Istituzioni e alla società lombarda la Carta dei Diritti della Persona Anziana.

Introduzione

Gli anziani rappresentano un patrimonio di valore inestimabile per la società, non solo perché in essi si identifica la memoria storica e culturale di una popolazione, ma anche perché, in misura sempre crescente, costituiscono una risorsa umana attiva, un patrimonio di energie e di esperienze del quale la società dispone, sia a supporto di molteplici attività di carattere strettamente economico, sia per il diretto impiego in attività di tipo culturale e sociale.

Tale riconoscimento emerge dalla ricerca scientifica e sociologica più recente e dalla constatazione di un numero sempre maggiore di persone che raggiungono una età anagrafica avanzata in buone condizioni psico-fisiche, tanto da poter fornire contributi a carattere innovativo.

Tuttavia l'anziano è anche, in certe condizioni, una persona fragile sia fisicamente che psichicamente, per cui la sua dignità necessita di maggiore tutela.

Perciò, certi principi, validi per la generalità dei cittadini, devono essere ribaditi ed integrati.

La salvaguardia dell'anziano e della sua cultura comporta l'educazione della popolazione al rispetto dei suoi diritti: essa implica l'adempimento di una serie di doveri da parte della società, primo fra i quali l'individuazione di politiche che garantiscano l'integrazione sociale e la valorizzazione dei rapporti fra generazioni diverse nonché la partecipazione dell'anziano alla vita sociale, civile e culturale della comunità.

In particolare il presente documento si ritiene debba ispirare l'azione di quanti operino direttamente o indirettamente a favore di persone anziane:

- istituzioni pubbliche responsabili della realizzazione del bene comune;
- agenzie educative e di informazione;
- enti gestori di servizi sia di diritto pubblico che privato;
- la famiglia e le formazioni sociali;
- singoli cittadini.

Ad essi è rivolto l'auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all'interno della loro attività, in particolare negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti, carte dei servizi, nei loro indirizzi programmatici e nelle conseguenti prassi gestionali, assicurando una parità tra soggetto erogatore dei servizi e soggetto fruitore, giuridicamente garantita.

Prima di entrare nel vivo di una declinazione dei diritti della persona anziana e dei corrispondenti doveri della società e delle istituzioni nei suoi confronti, è opportuno richiamare brevemente alcuni dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano che, essendo validi per la generalità dei cittadini, trovano la loro applicazione anche nei confronti della persona anziana.

Innanzitutto, il **principio detto di giustizia sociale**, enunciato dall'articolo 3, secondo comma della Costituzione, in questi termini: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Le scienze psicologiche e pedagogiche hanno ampiamente dimostrato che lo sviluppo pieno della persona umana, è un processo continuo, non specifico di una classe di età particolare, ma che si estende dalla nascita alla morte; pertanto, l'obbligo fatto alla Repubblica, ed attraverso di essa, a tutta la società italiana, di rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire od arrestare tale processo, copre tutto l'arco della vita e non può subire restrizioni legate all'età della singola persona.

In secondo luogo, occorre richiamare il **principio di solidarietà**, enunciato dall'articolo 2 della Costituzione nei seguenti termini: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Va quindi ricordato che tutte le espressioni di solidarietà, siano esse inderogabili e quindi rese obbligatorie dalle leggi della Repubblica, siano esse derogabili ossia volontarie e riconducibili alla libera partecipazione del cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune sono tutte finalizzate alla garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona. Le istituzioni pubbliche, titolari della responsabilità effettiva di tale garanzia, non possono quindi che essere favorevoli allo sviluppo massimo di una cultura della solidarietà nella società italiana.

Infine, è opportuno ricordare il **principio di salute** come diritto fondamentale dell'uomo, richiamato dall'articolo 32 in questi termini: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti...».

Va ricordato, in merito, che il concetto di salute affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) comprende non soltanto il benessere psicofisico ma anche quello sociale, il che fa della salute uno stato di benessere globale della persona.

L'attenzione va, inoltre, attirata sul fatto che il concetto di indigenza, che secondo il testo costituzionale apre il diritto alle cure gratuite, non può più oggi se mai è stato legittimo farlo essere ricondotto a parametri costruiti sul concetto di minimo vitale; parimenti, non risulta adeguato un parametro fissato in termini esclusivi di reddito personale, che non fosse messo in stretta relazione con il bisogno effettivo di salute della singola persona considerata, valutato sulla base di parametri obiettivi di costo, pur restando comunque fermo l'obbligo di solidarietà familiare.

La persona anziana al centro di diritti e di doveri

Non vi è contraddizione tra l'aver ricordato che la persona anziana gode, per tutto l'arco della sua vita, di tutti i diritti di cittadinanza riconosciuti alla persona umana dal nostro ordinamento giuridico, e il proporre la declinazione e l'adozione di una carta dei diritti della persona anziana che ha come finalità di servire da supporto all'azione di educazione e di sviluppo delle politiche sociali auspicata in premessa.

La persona anziana ha il diritto	La società e le Istituzioni hanno il dovere
Di sviluppare e, comunque, di conservare la propria individualità e libertà	Di rispettare l'individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni ed evitando, nei suoi confronti, interventi decisi solo in funzione della sua età anagrafica
Di conservare e veder rispettate, in osservanza dei principi costituzionali, le proprie credenze, opinioni e sentimenti, anche quando dovessero apparire anacronistici o in contrasto con la cultura dominante nell'ambiente umano di cui fa parte	Di rispettare credenze, opinioni e sentimenti, delle persone anziane, sforzandosi di coglierne il significato nell'evoluzione della cultura e della storia del popolo di cui esse sono parte integrante
Di conservare le proprie modalità di condotta compatibili con le regole della convivenza sociale, anche quando esse dovessero apparire in contrasto con i comportamenti dominanti nel suo ambiente di appartenenza	Di rispettare le modalità di condotta delle persone anziane, riconoscendo il loro valore ed evitando di «correggerle» e di «deriderle», senza per questo venire meno all'obbligo di aiuto
Di conservare la libertà di scegliere se continuare a vivere nel proprio domicilio	Di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel proprio domicilio, garantendo il sostegno necessario, nonché - in caso di assoluta impossibilità - condizioni di accoglienza che permettano di conservare alcuni aspetti dell'ambiente di vita forzatamente abbandonato
Di essere accudita e curata, quando necessario, al proprio domicilio, giovandosi dei più aggiornati mezzi terapeutici	Di accudire e curare l'anziano fin dove è possibile a domicilio, fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta utile ed opportuna. Resta comunque garantito all'anziano malato il diritto al ricovero in struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il periodo necessario alla effettiva tutela della sua salute
Di continuare a vivere con i propri familiari ove ne sussistano le condizioni	Di favorire, per quanto possibile, la convivenza con i familiari, sostenendo opportunamente questi ultimi e stimolando ogni possibilità di integrazione
Di conservare relazioni con persone di ogni età	Di evitare nei confronti dell'anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di interagire con tutte le fasce di età presenti nella popolazione
Di essere messa in condizione di conservare le proprie attitudini personali e professionali e di poter esprimere la propria originalità e creatività	Di fornire ad ogni persona che invecchia la possibilità di conoscere, conservare ed attuare le proprie attitudini personali e professionali, in una prospettiva di costante realizzazione personale; di metterla nelle condizioni di poter esprimere la propria emotività; di garantire la percezione del proprio valore, anche se soltanto di carattere affettivo
Di usufruire, se necessario, delle forme più aggiornate ed opportune di riattivazione, riabilitazione e risocializzazione senza discriminazioni basate sull'età	Di attuare nei riguardi degli anziani che presentano deficit, alterazioni o limitazioni funzionali ogni forma possibile di riattivazione, riabilitazione e risocializzazione che coinvolga pure i propri familiari e gli operatori socio-sanitari
Di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e/o morale, ivi compresa l'omissione di interventi che possano migliorare le sue condizioni di vita ed aumentare il desiderio e il piacere di vivere	Di contrastare, nelle famiglie e nelle istituzioni, ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a danno degli anziani, verificando in particolare che ad essi siano garantiti tutti gli interventi che possono attenuare la loro sofferenza e migliorare la loro condizione esistenziale
Di essere messa in condizione di godere e di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in casi di perdita parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza	Di operare perché, anche nei casi fisicamente e/o psichicamente meno fortunati, siano potenziate le capacità residue di ogni persona e sia realizzato un clima di accettazione, di condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno rispetto della dignità umana

La tutela dei diritti riconosciuti

E' d'obbligo, a questo punto, sottolineare che il passaggio dall'individuazione dei diritti di cittadinanza riconosciuti dall'ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane, è assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di condizioni che vedono implicate le responsabilità di molti soggetti, dalla cui azione dipendono l'allocazione delle risorse (organi politico-istituzionali) e la crescita della sensibilità sociale (sistema dei media e agenzie educative) in ordine alle opzioni fondamentali della convivenza organizzata e, tra queste, anche in ordine all'opzione riguardante le condizioni di vita delle persone anziane.

Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di carattere generale proprie della sfera della responsabilità politica quella che, in precedenza, abbiamo chiamata responsabilità di garanzia non di minor portata è la rilevanza di strumenti e meccanismi che operano specificamente nell'area della tutela dei diritti. Esistono, infatti, oltre ad organismi associativi attivi su questa problematica, istituti di carattere generale difensore civico regionale e locale e di carattere più specifico ufficio di pubblica tutela (UPT) ed Ufficio di Relazione con il Pubblico nell'ambito dei servizi sanitari e delle strutture assistenziali, che sono punto di riferimento (ognuno nell'ambito delle specifiche funzioni agli stessi assegnate dalla normativa statale e regionale) informale, immediato, gratuito e di semplice accesso, per tutti coloro che necessitano di tutela nei confronti di atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e degli erogatori di attività di pubblico servizio. E constatazione comune che larga parte dei soggetti che si rivolgono al difensore civico e all'UPT sono persone anziane.

Una più certa autonomia, che ne accresca l'efficacia d'azione, la valorizzazione mediante apposite azioni di promozione, il potenziamento, con una adeguata attribuzione di risorse, del difensore civico e dell'UPT sono elementi sostanziali di un'opera a favore della tutela dei diritti delle persone anziane che intenda accompagnare l'affermazione di principi ed indirizzi e l'individuazione e attuazione di politiche, con l'approntamento e la pubblicizzazione di strumenti e meccanismi specificamente destinati a rendere vera la loro praticabilità quotidiana.

Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea ⁽¹⁾

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, determinati ad adottare nuove misure atte ad ampliare la protezione dei diritti sociali ed economici garantita dalla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 13 ottobre 1961 (in appresso denominata «La Carta»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 4 Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Al Fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private, misure adeguate tese innanzitutto a:

1. consentire alle persone anziane di rimanere, il più a lungo possibile, membri della società a tutti gli effetti, mediante:
 - a. risorse sufficienti a permetter loro di condurre un'esistenza decente e di partecipare attivamente alla vita pubblica sociale e culturale;
 - b. la diffusione delle informazioni concernenti i servizi e le agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane e le possibilità per queste ultime di avvalersene;
2. consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di condurre un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che lo desiderano e che ciò è possibile, mediante:
 - a. la messa a disposizione di alloggi adeguati alle loro necessità ed al loro stato di salute o di aiuti adeguati per la sistemazione dell'alloggio;
 - b. cure mediche e servizi resi necessari dalle loro condizioni;
3. garantire alle persone anziane che vivono in istituto, un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, nonché la partecipazione alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

⁽¹⁾ Parte Prima. Da Provvedimenti Legislativi della Repubblica Italiana.